



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Provveditorato Regionale per l'Emilia-Romagna e*  
*Marche*



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*  
*Direzione Generale*



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità*  
*Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna*  
*Ancona*



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità*  
*Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna*  
*Macerata*

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Ufficio Scolastico Regionale  
per le Marche

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale per l'Emilia-Romagna e Marche

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità  
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Ancona  
e

Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Macerata

in tema di istruzione  
delle persone detenute e in esecuzione penale esterna

L'**Ufficio Scolastico Regionale per le Marche**, di seguito denominato "USR", con sede ad Ancona, via XXV Aprile 19, rappresentato dal Direttore Generale dott. Marco Ugo Filisetti

Il **Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per l'Emilia-Romagna e Marche**, di seguito denominato "PRAP", con sede a Bologna, viale G. Vicini 20, rappresentato dal Provveditore Regionale dott.ssa Gloria Manzelli

Il **Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Ancona**, di seguito denominato "UDEPE", con sede ad Ancona, via Mamiani 14, rappresentato dal Direttore dott.ssa Elena Paradiso  
e **Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Macerata**, con sede a Macerata, via Weiden 22, rappresentato dal Direttore dott.ssa Patrizia Cuccù

di seguito denominate "**le parti**"

## VISTI

l'art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana;

la Legge n. 354 del 26.7.1975, recante "Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e, in particolare, gli articoli 15 e 19 in materia di trattamento penitenziario e di realizzazione dello stesso attraverso l'istruzione e la formazione professionale dei condannati ed internati;

il D.P.R. n. 230 del 30.6.2000, Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà e, in particolare, gli articoli dal 41 al 46 concernenti i corsi di istruzione e formazione professionale;

il D.P.R. n. 263 del 29.10.2012, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64 comma 4 del Decreto-legge n. 112 del 25.6.2008, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 6.8.2008;

il Protocollo d'intesa "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia", sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Giustizia in data 19.10.2020 (d'ora in poi "Protocollo nazionale");

## CONSIDERATA

l'opportunità di individuare modalità condivise di attuazione sul territorio regionale di quanto previsto dal sopra citato Protocollo nazionale;

## AL FINE DI

- assicurare e potenziare l'istruzione e la formazione nel corso del periodo di detenzione e/o di esecuzione penale fuori dal carcere;

- assicurare l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione a tutta la popolazione detenuta e in esecuzione penale esterna che ne faccia richiesta;
- garantire ai detenuti il proseguimento di percorsi di istruzione già intrapresi all'interno di strutture penitenziarie diverse da quelle delle Marche;
- garantire il proseguimento dei percorsi di istruzione intrapresi durante la detenzione anche dopo l'uscita dal carcere;

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **Oggetto**

Il Protocollo è finalizzato a promuovere nelle Marche l'istruzione negli istituti penitenziari e nell'ambito dell'esecuzione penale esterna, con l'obiettivo di favorire l'acquisizione, il recupero e la certificazione di abilità e competenze dei detenuti e delle persone soggette a misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale, nonché all'acquisizione di competenze nella lingua italiana almeno di livello A2 da parte degli stranieri. A tal fine le parti si impegnano a promuovere la collaborazione con gli istituti penitenziari, i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), le istituzioni scolastiche di secondo grado sedi di percorsi di istruzione degli adulti, la Regione, gli enti locali, le agenzie formative pubbliche e private e gli altri soggetti interessati sul territorio regionale.

### **ART. 2**

#### **Azioni programmatiche**

Le parti individuano i seguenti programmi ed azioni, connessi con le finalità di questo Protocollo d'intesa, impegnandosi a collaborare per perseguirne la realizzazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche coinvolte:

- promuovere l'attivazione di metodologie didattiche esperienziali e laboratoriali e lo svolgimento di attività educativo-didattiche volte a promuovere il benessere emotivo, lo "stare in gruppo", il rafforzamento dell'autostima e dell'autonomia, della motivazione ad apprendere, dell'assunzione di responsabilità individuale in una logica anche orientata al paradigma della "giustizia riparativa";
- promuovere la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi didattici, anche attraverso l'attivazione, in aggiunta ai percorsi ordinamentali, di interventi di ampliamento dell'offerta formativa basati su percorsi modulari, certificabili e flessibili (art. 1.3 e 2.c.ii del Protocollo nazionale);
- promuovere attività di orientamento della popolazione detenuta e in esecuzione penale esterna, sia in entrata, al fine di promuovere la conoscenza delle opportunità formative disponibili e individuare quelle più adatte, che in uscita, al fine di favorire la spendibilità delle competenze acquisite in vista del reinserimento sociale (art. 2.1.e del Protocollo nazionale);
- promuovere la prosecuzione dei percorsi di istruzione intrapresi durante la detenzione favorendo gli opportuni raccordi tra istituti penitenziari e istituzioni scolastiche operanti nel sistema di istruzione degli adulti;
- garantire l'implementazione del *Libretto formativo*, in cui, oltre ai crediti riconosciuti in ingresso, siano indicate le attività effettivamente svolte con l'annotazione sintetica delle

competenze raggiunte, i titoli e gli attestati acquisiti, compresi quelli conseguiti nel corso di misure alternative alla detenzione, al fine di facilitare la prosecuzione dei percorsi anche in caso di trasferimento o uscita dal carcere in esecuzione penale esterna, la ripresa di percorsi interrotti per qualsiasi ragione e la spendibilità delle competenze acquisite al termine della detenzione;

- promuovere la formazione dei docenti operanti negli istituti penitenziari (art. 2.1.c.iii del Protocollo nazionale) sulle tematiche specifiche dell'istruzione in carcere, con particolare riferimento alle metodologie di cui ai precedenti punti, e con particolare attenzione ai docenti privi di precedenti esperienze in ambito carcerario;
- predisporre percorsi formativi congiunti per il personale scolastico e dell'amministrazione penitenziaria (art. 2.1.i del Protocollo nazionale);
- promuovere l'integrazione dell'istruzione con la formazione professionale in collaborazione con la Regione, coinvolgendo a tal fine l'assessorato regionale competente (art. 1.3 del Protocollo nazionale);
- monitorare congiuntamente l'attività delle commissioni didattiche, con particolare riferimento a quanto indicato nell'art. 4 del presente protocollo;
- promuovere il potenziamento delle biblioteche e mediateche all'interno degli istituti penitenziari (art. 2.1.c.iii del Protocollo nazionale);
- promuovere l'istituzione di un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti di USR, UEPE, CPIA, istituzioni scolastiche sedi di percorsi di secondo livello e degli educatori operanti presso gli istituti penitenziari.

### **ART. 3**

#### **Impegni delle parti**

##### **Il PRAP si impegna a:**

- coordinare a livello regionale la rilevazione del fabbisogno di percorsi di istruzione all'interno degli istituti penitenziari, ai fini della definizione dell'offerta formativa da parte dell'USR secondo quanto previsto dagli art. 41 e 43 del D.P.R. 230/2000 e dal DPR 263/2012 e con la finalità di assicurare la presenza in tutte le istituzioni penitenziarie di almeno un percorso formativo;
- assicurare particolare attenzione e sostegno, tra gli elementi del trattamento, agli interventi di istruzione in favore delle persone detenute;
- valorizzare l'istruzione quale strumento idoneo a favorire la revisione critica del reato, l'attivazione dei processi di reinserimento del condannato nella vita sociale ed il recupero del rispetto dei valori fondamentali della convivenza sociale;
- assicurare, fatti salvi particolari e comprovati motivi di ordine e sicurezza, la permanenza presso gli istituti penitenziari dei detenuti che frequentano percorsi di istruzione, in attuazione dell'art. 41 co. 4 del D.P.R. 230/2000;
- assicurare l'attuazione, in caso di trasferimento, di quanto previsto dal sopra citato art. 41 co. 4, con particolare riferimento alla continuità dei percorsi di istruzione o formazione intrapresi;
- supportare e coordinare le istituzioni penitenziarie nei loro rapporti con i CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo grado sedi di percorsi di istruzione degli adulti;
- sollecitare e vigilare affinché le Direzioni degli istituti penitenziari abbiano cura di:

- ✓ dare attuazione a quanto previsto dall'art. 41 co. 4 del D.P.R. 230/2000 in materia di informazione e partecipazione alle attività di istruzione, con particolare riferimento alla compatibilità tra attività scolastiche e lavorative (art. 4.1.b del Protocollo nazionale);
- ✓ predisporre tempestivamente soluzioni organizzative che garantiscano spazi, tempi e attrezzature idonei al regolare e proficuo svolgimento delle attività di istruzione all'interno dell'istituto penitenziario (art. 4.1.b del Protocollo nazionale), anche in modalità a distanza (art. 1.4.d e 2.1.b del Protocollo nazionale) e con particolare riferimento al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche utilizzate e all'allestimento di aree specificamente predisposte per l'utilizzo di dispositivi (art. 2.1.o del Protocollo nazionale);
- ✓ evitare, fatti salvi particolari e comprovati motivi di sicurezza, di proporre trasferimenti ad altri istituti di detenuti impegnati in attività di istruzione, e di adottare provvedimenti che possano interrompere la partecipazione a tali attività, come previsto dall'art. 41 co. 4 del D.P.R. 230/2000;
- ✓ istituire e convocare periodicamente la commissione didattica di cui all'art. 41 co. 6 del D.P.R. 230/2000, come meglio specificato nel successivo art. 4;
- ✓ promuovere l'individuazione in ogni istituto penitenziario di un referente dell'area Sicurezza per le attività formative rivolte ai detenuti.

#### **L'USR si impegna a:**

- concertare con il PRAP l'offerta formativa all'interno degli istituti penitenziari come sopra indicato, assegnando le relative risorse di personale nei limiti delle risorse complessive di organico disponibili;
- favorire e coordinare i rapporti dei CPIA e delle istituzioni scolastiche di secondo grado sedi di percorsi di istruzione degli adulti con gli istituti penitenziari e gli UEPE;
- assicurare agli UEPE informazioni complete e aggiornate sull'offerta formativa nel settore dell'istruzione degli adulti incluse le attività di ampliamento dell'offerta formativa rivolte al territorio, al fine di individuare opportunità di istruzione e formazione coerenti con le esigenze trattamentali delle persone in esecuzione penale esterna.

#### **Gli UEPE si impegnano a:**

- promuovere l'accesso delle persone in esecuzione penale esterna ai percorsi di istruzione e formazione offerti dai CPIA e dalle istituzioni scolastiche di secondo grado sedi di percorsi di istruzione degli adulti;
- individuare un referente per partecipare alle commissioni didattiche di cui al successivo art. 4;
- fornire all'USR ogni utile informazione sull'utenza seguita relativamente alle esigenze formative della stessa.

### **ART. 4**

#### **Commissione Didattica**

Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, degli istituti penitenziari e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna interessati, le parti individuano i seguenti come obiettivi prioritari dell'attività delle commissioni didattiche di cui all'art. 41 co. 6 del D.P.R. 230/2000:

- rilevare i bisogni formativi della popolazione detenuta e in esecuzione penale esterna;
- programmare l'attività in funzione dei bisogni formativi rilevati;
- curare in maniera particolare la programmazione didattica basata su unità di apprendimento certificabili;
- valutare la rispondenza dei percorsi attivati ai bisogni dell'utenza.

Le parti concordano inoltre le seguenti indicazioni organizzative:

- prevedere la partecipazione alle riunioni della commissione didattica di un referente dell'area Sicurezza per le attività formative;
- prevedere almeno:
  - una riunione preliminare, in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico, per l'organizzazione dello svolgimento dei corsi;
  - una riunione prima della conclusione dell'anno scolastico, per la valutazione delle attività realizzate e la programmazione complessiva di quelle da realizzare nell'anno scolastico successivo.

#### **ART. 5**

##### **Tavolo tecnico di monitoraggio**

È costituito un tavolo tecnico di monitoraggio, formato dai rappresentanti delle parti, o loro delegati, che avrà il compito di monitorare le azioni svolte in attuazione del presente protocollo, anche avvalendosi del supporto del gruppo di lavoro di cui all'art. 3.

#### **ART. 6**

##### **Durata**

Il presente protocollo ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione, e si considererà tacitamente rinnovato per un uguale periodo in assenza di esplicita e motivata comunicazione di recesso di una delle parti.

#### **ART. 7**

##### **Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi alle attività riconducibili al presente Protocollo e ai possibili successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo n. 101 del 10.8.2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

#### **ART. 8**

##### **Spese**

La sottoscrizione del presente Protocollo non comporta alcun onere aggiuntivo per le parti.

Data, \_\_\_\_\_

Per il Dipartimento dell'Amministrazione  
Penitenziaria  
Provveditorato Regionale per l'Emilia-Romagna e  
Marche  
Il Provveditore  
Dott.ssa Gloria Manzelli

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per le  
Marche  
Il Direttore Generale  
Dott. Marco Ugo Filisetti

Per il Dipartimento Giustizia Minorile e di  
Comunità  
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna  
di Ancona  
Il Direttore  
Dott.ssa Elena Paradiso

Per il Dipartimento Giustizia Minorile e di  
Comunità  
Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di  
Macerata  
Il Direttore  
Dott.ssa Patrizia Cuccù